



**Società Italiana Traforo Autostradale del Frejus S.p.A.**

**Sede Legale e Uffici Direttivi**  
**Susa (TO), Via S. Giuliano, 2 CAP 10059**  
**Tel. 0122-621.617 – ar@pec.sitaf.it**

**Procedura Ristretta ad evidenza Europea per l'affidamento del lavoro**

**A32 Torino-Bardonecchia**

**Viadotto Gad – Interventi di adeguamento sismico**

**CIG 777950067C - CUP H37H18001600005**

**Chiarimenti ai quesiti pervenuti al Bando di Gara del 28/01/2019**

Prot. 02170 .19 del 22/02/2019

**Quesito 1**

Buongiorno,

con riferimento alla procedura ristretta indicata in oggetto, la scrivente impresa pone la seguente richiesta di chiarimento:

In relazione alla richiesta del disciplinare di gara di indicazione nominativa dei subappaltatori e della produzione da parte di questi ultimi delle dichiarazioni ex art. 80 del D.lgs. 50/2016, si richiede se tale adempimento possa essere posticipato alla fase di presentazione delle offerte.

Tale richiesta è giustificata dal fatto che solamente a seguito del ricevimento di tutta la documentazione tecnica di gara sarà possibile determinare con esattezza le lavorazioni per cui si necessita del subappalto ed i subappaltatori più adeguati.

Si richiede pertanto di accordare ai concorrenti la possibilità di indicare, in questa fase di prequalifica, solamente le categorie SOA che si intendono subappaltare demandando alla fase di offerta l'indicazione specifica delle lavorazioni e dei relativi subappaltatori.

Fiduciosi di un benevolo accoglimento della presente istanza, anticipatamente si ringrazia e si porgono distinti saluti.

**Risposta 1**

In caso di subappalto, l'operatore economico non dovrà indicare le lavorazioni che intende subappaltare, ai sensi dell'art. 105, comma 6, del D.Lgs. 50/2016 compilando il DGUE Parte II Sezione D, ma in fase di prequalifica indicherà solamente le categorie delle lavorazioni che intende subappaltare.

La richiesta di posticipare l'indicazione della terna dei subappaltatori, per la mancata conoscenza ad oggi delle esatte lavorazioni di cui si compone l'appalto, è condivisibile.

Come noto, il bando di gara ha rappresentato che "il progetto esecutivo degli interventi oggetto dell'appalto è sottoposto all'approvazione dell'Ente Concedente Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti: la Stazione

Appaltante si riserva (...) di modificare eventuali aspetti, in conseguenza delle prescrizioni impartite dall'Ente Concedente in sede approvativa".

Per tale ragione, dal punto di vista progettuale l'unico documento messo a disposizione in questa fase di prequalifica è l'"Abstract – Relazione Generale", che potrebbe essere un documento non idoneo a consentire agli operatori economici di pianificare con esattezza l'esecuzione dei lavori sotto il profilo del ricorso alle attività di terzi subappaltatori.

Pertanto, si acconsente a che in questa fase gli operatori economici si limitino ad indicare le categorie SOA che intendono subappaltare, pur sempre osservando i limiti di legge.

---

#### **Quesito 2**

Si richiede conferma che in fase di manifestazione d'interesse è sufficiente riportare le lavorazioni che l'operatore economico intende subappaltare mentre l'indicazione della terna dei subappaltatori andrà effettuata nel caso di presentazione dell'offerta come previsto dall'art. 105, comma 6 del D.Lgs. 50/2016.

#### **Risposta 2**

In caso di subappalto, l'operatore economico non dovrà indicare le lavorazioni che intende subappaltare, ai sensi dell'art. 105, comma 6, del D.Lgs. 50/2016 compilando il DGUE Parte II Sezione D, ma in fase di prequalifica indicherà solamente le categorie delle lavorazioni che intende subappaltare.

---

#### **Quesito 3**

Nel caso in cui si tratti di un consorzio stabile di cui all'art. 45 comma 2 lett. c. del Dlgs. 50/2016, per le categorie OS11 e OS18 – A (a qualificazione obbligatoria) si chiede conferma se lo stesso può partecipare alla procedura in oggetto, secondo quanto prescritto dall'art. 47 comma 2 del predetto codice, ovvero utilizzando per la qualificazione anche i requisiti, delle singole imprese designate per l'esecuzione o, mediante avalimento, quelli delle singole imprese consorziate non designate per l'esecuzione del contratto.

#### **Risposta 2**

L'art. 47, c. 2, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., stabilisce la regola secondo cui, per i consorzi stabili, è possibile ai fini della qualificazione essere utilizzati sia i requisiti di qualificazione maturati in proprio da consorzio, sia quelli posseduti dalle singole imprese consorziate, designate per l'esecuzione delle prestazioni.

Non è, nel caso di specie, consentito invece avvalersi dei requisiti delle singole imprese consorziate non designate per l'esecuzione del contratto, poiché le categorie OS11 e OS18-A sono a qualificazione obbligatoria ai sensi dell'art. 89, c. 11, del Codice dei Contratti Pubblici e, come tali non possono costituire oggetto di avalimento.

---

#### **Quesito 4**

Buongiorno, con la presente si chiede se i subappalti e la terna dei subappaltatori debbano essere indicati già in questa fase di prequalifica o successivamente in fase di presentazione dell'offerta economica.

#### **Risposta 4**

In caso di subappalto, l'operatore economico non dovrà indicare le lavorazioni che intende subappaltare, ai sensi dell'art. 105, comma 6, del D.Lgs. 50/2016 compilando il DGUE Parte II Sezione D, ma in fase di prequalifica indicherà solamente le categorie delle lavorazioni che intende subappaltare.

---

*Frie*

**Quesito 5**

Buongiorno, in merito al disciplinare relativo alla fase di pre-qualificazione con la presente siamo ad esporvi i seguenti chiarimenti:

- 1) Si chiede se in questa fase di prequalifica sia obbligatorio indicare una terna di subappaltatori per ogni categoria ed in caso affermativo se per i subappaltatori sia sufficiente presentare una dichiarazione di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all'articolo 80 del D.Lgs. 50/2016, come indicato al paragrafo 6.2 al punto n. 2 del disciplinare, oppure sia necessario presentare da parte dei subappaltatori il DGUE firmato digitalmente.
- 2) Si chiede, qualora sia obbligatorio indicare la terna dei subappaltatori, se questi debbano generare il PASSOE in qualità di mandanti.
- 3) Essendo tale fase di gara una prequalifica e pertanto non sia stato messo a disposizione delle imprese partecipanti un progetto completo con indicate le specifiche lavorazioni previste per la realizzazione dell'opera, si chiede se sia possibile in fase di offerta sostituire od eventualmente integrare ulteriori imprese subappaltatrici.

**Risposta 5**

In caso di subappalto, l'operatore economico non dovrà indicare le lavorazioni che intende subappaltare, ai sensi dell'art. 105, comma 6, del D.Lgs. 50/2016 compilando il DGUE Parte II Sezione D, ma in fase di prequalifica indicherà solamente le categorie delle lavorazioni che intende subappaltare.

---

**Quesito 6**

Noi parteciperemo in ATI con altre 2 imprese.

Una delle due mandanti, vorrebbe essere anche indicata come cooptata sulla categoria OS18A.

È possibile? In teoria non dovrebbe figurare come concorrente e quindi intaccare le quote di partecipazione.

È corretto?

**Risposta 6**

Quanto prospettato è possibile, purché le altre imprese, diverse da quella cooptata, onorino i requisiti di qualificazione per intero sulla categoria a qualificazione obbligatoria indicata.

---

**Quesito 7**

Buongiorno, in riferimento alla procedura ristretta in oggetto, si pone questo quesito:

non essendo specificato sul Disciplinare e sul bando di gara, è possibile per un operatore economico partecipare in ATI, pur essendo inserito in una terna di sub appaltatori da altro operatore economico?

**Risposta 7**

No. Quanto prospettato risulta espressamente vietato dall'art. 105, c. 4, lettera a)

---

**Quesito 8**

Buongiorno, con la presente sono a porvi il seguente quesito:

essendo stati interpellati da più società interessate alla partecipazione della gara in oggetto, è possibile per noi essere inseriti nella terna subappaltatori dalle Società invitate alla gara?

**Risposta 8**

Premesso che in fase di pre-qualificazione non è richiesta la terna dei subappaltatori, un'impresa può far parte di più terne di subappaltatori indicate dagli operatori economici partecipanti alla gara.

---

**Quesito 9**

L'art. 105 prescrive che il concorrente debba rendere la dichiarazione di subappalto "all'atto dell'offerta" (comma 4).

Stabilisce inoltre che l'indicazione della terna di subappaltatori debba essere effettuata "in sede di offerta" (comma 6)

Riferendosi la normativa rispettivamente al "concorrente" e all'"offerta" la dichiarazione di subappalto e la terna di subappaltatori devono pertanto essere rese al momento della partecipazione alla gara vera e propria (consiglio di stato sex IV sentenza 13/03/2014 n. 1244) e quindi dopo la fase di pre-qualifica.

Quanto sopra sembra non essere stato recepito dalla documentazione di gara nella quale viene richiesto ai candidati di indicare la terna dei subappaltatori già in fase di pre-qualifica prima ancora che venga definita la rosa degli effettivi concorrente inviati a partecipare.

Si chiede pertanto a codesta Stazione Appaltante di voler rettificare la documentazione di gara in linea con le disposizioni di legge e la giurisprudenza corrente.

In subordine, si chiede di confermare che i subappaltatori debbano essere esclusivamente elencati, come riportato a pagina 7 del bando di gara (senza presentare documentazione a corredo) permettendo comunque al concorrente invitato di apportare modifiche al predetto elenco in fase di gara, presentando altresì, in tale occasione, adeguata documentazione a comprova del possesso dei requisiti ad essi richiesti.

In attesa di riscontro l'occasione è gradita per porgere Distinti Saluti.

**Risposta 9**

Non è richiesta la terna dei subappaltatori in questa fase di pre-qualificazione, per le motivazioni addotte in risposta al quesito n. 1

È richiesto di indicare solamente le categorie SOA che s'intendono subappaltare, nel rispetto dei limiti di legge.

---

**S.I.T.A.F. S.p.A.**

Il Responsabile del Procedimento  
Geom. Francesco Meri

